siva del bilancio di ciascuna delle tre Provincie, dall'anno 1907 fino al 1931, verrà stanziata, fra le spese obbligatorie, la quota rispettiva di contributo, il cui riparto, da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'Acquedotto, sarà stabilito con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

Art. 4.

È data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facoltà di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva Provincia, una quota non maggiore della metà del contributo provinciale.

Il riparto fra i Comuni è stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei lavori pubblici.

Contro questo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

La quota a carico dei Comuni deve iscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.

Debbo avvertire la Camera, il Governo e la Commissione che al terzo capoverso di questo articolo l'onorevole Codacci-Pisanelli propone che sieno aggiunte queste parole: « la quale pronunzia anche nel merito. »

Balenzano, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento.

Giusso, *presidente della Commissione*. Anche la Commissione l'accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

Codacci-Pisanelli L'aggiunta da me proposta a questo e all'articolo 10 tende ad eliminare il dubbio che nell'indole e sulla portata del ricorso potrebbe nascere dalla dizione del testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

Estendere, nelle controversie delle quali si tratta, il sindacato della Quarta Sezione al merito e darle facoltà, non pur di annullare ma anche di riformare il provvedimento impugnato è perfettamente conforme ai criteri accolti nell' articolo 25 della legge sul Consiglio di Stato. Sono, quindi, lieto di saper accolto dal Ministero e dalla Commissione l'emendamento, che anche la Camera, spero, vorrà approvare.

Presidente. Metto a partito l'articolo quarto con l'aggiunta proposta dall'onorevole Codacci-Pisanelli e accettata dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 5.

La gara internazionale per la concessione dell'opera sarà bandita, ad unico incanto, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e a parità di condizioni sarà preferita l'industria nazionale.

Il concorso dello Stato e delle Provincie è stabilito in venticinque annualità, di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a termine dell'articolo 3; e la concessione resterà aggiudicata alla ditta, che avrà proposta la maggiore riduzione di annualità.

Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualità.

Balenzano, *ministro dei lavori pubblici*. Prego la Commissione di togliere le parole *ad unico incanto*, e la ragione è semplice: quelle parole *ad unico incanto* potrebbero significare non esservi aumento di ventesimo.

Giusso, *presidente della Commissione*. Accettiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giacinto.

Frascara Giacinto. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione della Camera sopra una certa confusione a cui si presta la formula di questo articolo. Nell'articolo del progetto del Governo si parlava di riduzione di numero di annualità; nell'articolo della Commissione invece si parla di riduzione di annualità e a me pare che, la ragione essendo ammessa a un decimo, si debba dire riduzione di ciascuna annualità.

Balenzano, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, *ministro dei lavori pubblici*. Credo che non possa esservi equivoco sull'interpretazione dell'articolo 5. Mentre il Ministero aveva detto che la gara era per annualità, la Commissione è andata più in là e volle anche la possibilità della gara per parte di annualità. Non è possibile poter parlare di ciascuna annualità, perchè potrebbe essere la deduzione che uno vi propone di due annualità per un terzo, di due annualità per un quarto. Ora mi pare così chiara la dizione dell'articolo 5 che non possano temersi equivoci.

Frascara Giacinto. Va bene, va bene!

Presidente. Avverto l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera, che l'onorevole Pugliese ha proposto un'aggiunta a questo articolo così concepita: « Decorso un anno dal giorno del bando della gara senza che la concessione abbia avuto luogo, lo Stato assumerà la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto. »

Zanardelli, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.